

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **99/1963** (ECLI:IT:COST:1963:99)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Camera di Consiglio del **06/06/1963**; Decisione del **06/06/1963**

Deposito del **18/06/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1881**

Atti decisi:

N. 99

ORDINANZA 6 GIUGNO 1963

Deposito in cancelleria: 18 giugno 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 167 del 22 giugno 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHLARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice proc. civile, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 4 dicembre 1962 dalla Corte d'appello di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Gordini Erminia e Plachesi Pietro, iscritte ai nn. 209 e 210 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dal Pretore di Nicastro nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Notaro Renata ed altri e la "Società Radio Allocchio Bacchini", iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963;

3) ordinanze emesse il 3 gennaio 1963 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Carucci Giacomo e Domenico Lucernoni Elio, iscritte ai nn. 47 e 48 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 16 marzo 1963;

4) ordinanza emessa il 15 gennaio 1963 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Furguele Marcello e Cirilli Natale, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963;

5) ordinanza emessa il 9 febbraio 1963 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bonaposta Piera e Formicola Raffaella, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 13 aprile 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice proc. civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché l'onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza ostacola la tutela giurisdizionale e crea una disparità di trattamento ai danni dei cittadini meno abbienti;

che questa Corte, con la sentenza n. 56 del 27 aprile 1963, ha già dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 651 del Cod. proc. civile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che, con le ordinanze sopra menzionate, la questione è stata prospettata sotto il medesimo profilo e non viene proposto alcun nuovo motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc. civile sollevata dalla Corte d'appello di Bologna e dai Pretori di Nicastro e di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.